



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per il Lazio

E p.c. alle OO.SS. Comparto Scuola Lazio

Oggetto: Permessi per diritto allo studio anno 2024.

Si trasmette il D.D.G. prot. n. 2090 del 03/11/2023 recante indicazioni circa il contingente regionale dei permessi per il diritto allo studio, da usufruirsi nell'anno 2024, dal personale docente di ogni ordine e grado, compreso quello di religione cattolica, il personale educativo ed ATA.

Le SS.LL., in riferimento a quanto indicato all'art. 2 del C.C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per il triennio 2022/2024, ad ogni buon fine allegato, provvederanno, per i rispettivi ambiti territoriali, ad emanare le indicazioni per la presentazione delle domande da parte del personale interessato, entro il 15 novembre 2023.

Si evidenzia che, come per gli anni precedenti, nel caso in cui le richieste riguardanti uno o più gradi nell'ambito di ciascuna provincia siano superiori ai contingenti determinati, sarà possibile operare una variazione compensativa aumentando i contingenti in questione in proporzione alle quote iniziali, riducendo corrispondentemente quelli non impegnati.

Inoltre, facendo seguito alla recente proposta formulata dalle OO.SS. del comparto scuola Lazio, nel caso in cui dovessero residuare ore di permessi per diritto allo studio, le stesse, su domanda degli interessati, potranno essere ridistribuite, sempre a cura dei singoli ambiti territoriali provinciali, all'interno della provincia e per l'anno solare di riferimento, unicamente per corsi di specializzazione sostegno e percorsi di cui al DPCM del 04.08.2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini

Allegati:

1. DDG prot n.2090 del 03/11/2023
2. C.C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per il triennio 2022/2024